



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA IN DIRITTO EUROPEO

*Diritto dell'Unione Europea e transizione
energetica:
uno sguardo al Green Deal Industrial Plan*

Relatore: Prof.ssa Queirolo Ilaria

Candidato: Megazzini Andrea

Anno accademico: 2023-2024

*“A mia mamma.
Esempio, forza e carburante
che mi spingono avanti e
che mi rendono ogni giorno
migliore”*

Indice

Introduzione	5
--------------------	---

CAPITOLO PRIMO

I piani europei per la transizione ecologica

1 - Il Green Deal europeo ed il pacchetto “Fit for 55”	6
2 - Il Green Deal Industrial Plan	12

CAPITOLO SECONDO

La Proposta di Regolamento sull’industria a zero emissioni nette (Net Zero Industry Act): contesto, obiettivi e genesi

1 - Che cos’è la normativa sull’industria a zero emissioni nette e a che punto è lo stato dei lavori	15
2 – Motivi e obiettivi	20
3 - Base giuridica, Sussidiarietà e Proporzionalità	22

CAPITOLO TERZO

Il contenuto della Proposta di Regolamento sull'industria a zero emissioni nette (Net Zero Industry Act)

1 - Razionalizzazione delle procedure amministrative e di rilascio delle autorizzazioni	32
2 - Progetti strategici	34
3 - Accesso ai mercati	38
4 - Miglioramento delle competenze per la creazione di posti di lavoro di qualità	41
5 - Innovazione	45
6 - Governance	46
7 - Monitoraggio	49

CONCLUSIONI

1 - Considerazioni sulla proposta di regolamento	51
Bibliografia	53
Ringraziamenti	57

INTRODUZIONE

La rivoluzione ecologica che l'Unione Europea, grazie ai suoi progetti di "Green Deal" e "Fit for 55", ha scelto di intraprendere, parte dall'intenzione di favorire una netta accelerazione della transizione ecologica sul territorio dell'Unione, guardando proprio alla base della piramide: le imprese, che costituiscono il cuore pulsante dell'economia del vecchio continente.

"Net Zero Industry Act" è il nome del progetto che ha visto la luce il 16 Marzo 2023 e che ora passerà in Parlamento europeo e in Consiglio per l'approvazione definitiva. Una Proposta di Regolamento quanto mai fondamentale per favorire lo sviluppo e la produzione di tecnologie pulite da utilizzare nei processi produttivi delle imprese europee, a trecentosessanta gradi. Con uno sguardo ampio, infatti, questa legislazione andrà a toccare un variegato insieme di argomenti, dai modi per attrarre gli investimenti alla creazione di condizioni migliori per il rapporto con la burocrazia, oltre alla previsione di un effettivo accesso al mercato per le tecnologie pulite nell'UE.

Nella presente tesi si esaminerà, in primo luogo, il contesto nel quale la Proposta di Regolamento si inserisce, con un ampio sguardo sia al piano "Green Deal", sia al più stringente pacchetto di riforme "Fit for 55%", ma anche introducendo il Green Deal Industrial Plan, che è di fatto il contenitore della Proposta in esame.

Analizzando, poi, la Proposta stessa, partendo dallo stato dell'arte della procedura di approvazione da parte di Parlamento e Consiglio, si arriverà fino all'esame interno della proposta, con motivi, obiettivi e base giuridica, per poi passare infine all'esame degli articoli di cui è composta.

CAPITOLO PRIMO

I piani europei per la transizione ecologica

SOMMARIO: 1 – Il Green Deal Europeo ed il pacchetto “Fit for 55”;

2 – Il Green Deal Industrial Plan

1 – IL GREEN DEAL EUROPEO ED IL PACCHETTO “PRONTI PER IL 55%”

Presentato nel 2019, dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il Green Deal Europeo, è sicuramente apparso, fin da subito, come uno dei più vasti e ambiziosi programmi di riforme, ricerca e finanziamenti mai presentati dall’Unione Europea, quantomeno in tema di transizione energetica, per rendere il nostro continente il primo ad impatto climatico zero entro il 2050. In sostanza, *“si tratta di una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’UE in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse”*¹.

In quest’ottica la Commissione ha intrapreso un percorso significativo, formato da diverse proposte per trasformare in toto le politiche UE in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità. Tra le varie, possiamo annoverare tra le principali il piano REPower EU, Il Green Deal Industrial Plan, di cui tratteremo a breve, ed i

¹ COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal Europeo, Bruxelles, 11 Dicembre 2019, pag. 2.

vari interventi per affrontare la crisi energetica dovuta principalmente al mutare dello scenario geo-politico avutosi in questi anni.

Questo pacchetto di riforme prende spunto dall'Agenda 2030 ONU, di cui per altro ne è parte integrante, ma se ne distacca per la fissazione di una serie di obiettivi più ambiziosi. Nel novembre 2018 la Commissione aveva già presentato la sua visione di un'UE climaticamente neutra entro il 2050 in linea con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2°C e di adoperarsi per mantenere tale valore a 1,5° C. Il 14 marzo 2019 il Parlamento europeo ha approvato l'obiettivo dell'UE di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra. Il 12 dicembre 2019 il Consiglio europeo ha approvato l'obiettivo del conseguimento della neutralità climatica dell'UE entro il 2050.

“Al riguardo la Commissione europea, nella consapevolezza della responsabilità di cui è investita e della complessità della sfida globale in materia di tutela dell'ambiente, nel programma di lavoro del 29 gennaio 2020 ha sottolineato che la salvaguardia del clima e dell'ambiente – che per definizione rappresentano un problema transfrontaliero – costituisce «una responsabilità collettiva, non più facoltativa e procrastinabile» ed ha invitato tutti gli Stati membri, le Istituzioni UE e nazionali ed i soggetti pubblici e privati, ad attivarsi per favorire tale necessario cambiamento⁵⁷. L'obiettivo dichiarato del Green Deal è segnatamente quello di raggiungere entro il 2050 la neutralità climatica, ovvero l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra attraverso «un nuovo e più efficace coordinamento tra le politiche ambientali, economiche e sociali volte a porre la sostenibilità ed il benessere dei cittadini al centro della crescita economica dell'UE»².

² M.C. CARTA, Il Green Deal europeo. Considerazioni critiche sulla tutela dell'ambiente e le iniziative di diritto UE, in Eurojus, 2020, p 63 ss.

L'esempio più chiaro, nonché fiore all'occhiello ed origine effettiva del Green Deal, è la legge europea sul clima, con la quale *“la Commissione propone un obiettivo giuridicamente vincolante di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri sono tenuti ad adottare insieme le misure necessarie al loro livello per raggiungere questo obiettivo”*³.

Il 4 Marzo 2020 è stata quindi presentata una proposta di Regolamento, per l'approvazione, al Parlamento Europeo ed al Consiglio Europeo, che hanno deliberato a favore dell'adozione nel Giugno 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE il 24 Giugno 2021), rendendo quindi vincolante l'obiettivo climatico per l'unione ed avviando di fatto il processo inaugurato con l'adozione del Green Deal. La peculiarità più importante, del nuovo Regolamento così formatosi (Reg. 2021/1119) è la scelta di porre l'Unione in una posizione di governance e raccordo tra le varie istituzioni nazionali, ma di lasciare di fatto ampia libertà di attuazione agli Stati membri per quanto concerne l'adozione delle misure necessarie all'interno del proprio territorio. Scelta, questa, confermata anche in tutti gli altri atti giuridici adottati dall'UE nell'ottica Green Deal.

Nell'ottica qui delineata *“L'UE si incarica quindi della strategia e della programmazione, affidando tale compito alla Commissione e delegando la regolazione concreta e di dettaglio agli Stati, per poi valutarne l'operato periodicamente. Ma in tale verifica gli stati possono discostarsi dalle raccomandazioni sovranazionali, purché lo motivino. Ne consegue una certa debolezza dell'impianto regolatorio definito, sotto il profilo della vincolatività e dell'armonizzazione. [...] La scelta dell'UE può essere vista come il portato di una mancanza di coraggio o di volontà: se da un lato l'Ue fa un passo in avanti rispetto al modello internazionale, che sull'ambiente solo di rado è riuscito a*

³ COMMISSIONE EUROPEA, Comunicato stampa della Commissione Europea - Impegnarsi per conseguire la neutralità climatica entro il 2050: la Commissione propone la legge europea sul clima e avvia una consultazione sul patto europeo per il clima -, Bruxelles, 4 Marzo 2020.

superare i confini nazionali, incontrando la resistenza degli Stati nell'attuazione di politiche comuni, dall'altro il passo è corto, perché la stessa Unione europea, con le sue misure condizionali, il coordinamento e la definizione di basi comuni si limita a programmare, a specificare gli obiettivi e a richiedere misure di azione, senza però individuare una regolazione concreta e le attività da adottare e senza stabilire meccanismi giuridici che vincolino gli Stati nazionali. I quali, a loro volta, potrebbero essere portati a scegliere politiche poco coraggiose, innescando fenomeni di race to the bottom della regolazione.⁴

È pur vero, tuttavia, che le differenze presenti all'interno degli stati membri sembrerebbero essere un ostacolo particolarmente ostativo alla realizzazione di una disciplina comune da seguire in maniera unitaria e totalizzante. A questo proposito, una buona “governance” nell'ambito della transizione ecologica, sembra essere la risposta migliore per il raggiungimento di un obiettivo in maniera soddisfacente e comune, se pur realizzato mediante azioni diversificate e peculiari per ogni Stato membro. Per altro, la verifica periodica è destinata ad incentivare i Paesi membri ad adottare buone politiche di perseguimento degli obiettivi fissati dal Regolamento 2021/1119, senza incidere in maniera aggressiva sulle scelte strategiche che ogni governo intende mettere in pratica.

“Come risulta dal Programma di azione per il 2030, l'Unione europea sta impostando una politica ambientale completamente innovativa, con una inversione notevole della stessa lettura del principio di sviluppo sostenibile.

Si passa, con la transizione ecologica, da una visione di uno sviluppo e di una crescita come paradigma con il quale confrontare gli eventuali limiti posti dalle esigenze di tutela dell'ambiente, ad una impostazione nella quale, invece, gli

⁴ D. BEVILACQUA, La normativa europea sul clima: una regolazione strategica o un passo troppo timido?, in Rivista giuridica dell'ambiente, 2022, p 6-7 ss.

equilibri ambientali costituiscono un dato di partenza dell'impostazione delle altre politiche [...] Si tratta di un'impostazione radicalmente innovativa che, sul piano delle fonti dimostra la necessità di superare le linee tradizionali della legislazione e che evidenzia la radicalità dell'influenza delle fonti unionali sulle fonti degli Stati membri. [...] Sono anche atti di soft law e di indirizzo che presuppongono un coordinamento aperto per l'intervento degli Stati, le cui successive iniziative sono strettamente funzionali all'attuazione del programma europeo.”⁵

All'interno del piano Green Deal si colloca, poi, anche il più ambizioso pacchetto “Fit for 55”, presentato dalla Commissione Europea il 14 Luglio 2021, che mira, invece, a fissare una serie di obiettivi, in particolare la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990, da raggiungere entro il 2030.

In particolare, le proposte presentate all'interno del pacchetto sono cinque:

- a. due proposte di direttiva⁶, per rafforzare il sistema di scambio di quote di emissioni all'interno dell'UE (EU ETS – Emission Trading System), che rappresenta il primo mercato di CO2 del mondo;
- b. una proposta di regolamento⁷ che andrà a modificare la normativa sull'uso del suolo, sui cambiamenti dell'uso del suolo e sulla silvicoltura, in particolare per

⁵ S. GRASSI, La tutela dell'ambiente nelle fonti internazionali, europee ed interne, 1° Luglio 2022, p 44 ss.

⁶ COM(2021)551, Direttiva del parlamento europeo e del consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757; COM(2021)552, Direttiva del parlamento europeo e del consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato.

⁷ COM(2021)554, Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il

permettere un maggiore assorbimento naturale di carbonio, al fine di compensare le emissioni;

c. una proposta di regolamento⁸ che interviene sul sistema di condivisione degli sforzi (effort sharing), per gli Stati membri, di riduzione delle emissioni di gas serra generate dai settori non inclusi nel sistema ETS di cui al punto a., quali i trasporti, gli edifici, l'agricoltura e i rifiuti;

d. una proposta di regolamento⁹ che istituisce il Fondo sociale per il clima. Per altro, questo importante quadro di riforme, risulterà essenziale nell'esecuzione dell'Accordo sul clima di Parigi, varato nel 2015 ed entrato in vigore nel 2016, che si pone a sua volta come strumento giuridicamente vincolante per tutti gli stati contraenti, tra i quali rientrano tutti gli stati facenti parte dell'Unione Europea.

“L'obiettivo del 55%, reso vincolante dalla normativa europea per il clima, rappresenta il contributo determinato a livello nazionale (national determined contribution - NDC) dell'UE e dei suoi Stati membri trasmesso alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) nel quadro del rispetto degli obiettivi dell'Accordo di Parigi. L'importanza del pacchetto "Pronti per il 55%", quale strumento per il mantenimento degli impegni presi con l'Accordo di Parigi, è stata ribadita anche nelle conclusioni con cui il 6 ottobre

miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione.

⁸ COM(2021)555, Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi.

⁹ COM(2021)568: Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima.

2021 il Consiglio dei ministri dell'ambiente dell'UE ha definito la posizione negoziale dell'UE alla COP26"¹⁰.

2 – IL GREEN DEAL INDUSTRIAL PLAN

“Nello sviluppare un’industria resiliente di tecnologie verdi e mantenere il ruolo di trend-setter per la lotta contro la crisi climatica, l’Unione europea si trova a fare i conti con gli interessi strategici delle grandi potenze mondiali, equilibri geopolitici e dinamiche commerciali. Di conseguenza, considerazioni strategiche di approvvigionamento sono andate a sommarsi alle opportunità economiche rappresentate dallo sviluppo del settore cleantech in un più ampio contesto di competitività industriale, ponendo le basi del Green Deal Industrial Plan (GDIP)”.¹¹

Il Green Deal Industrial Plan, o Piano Industriale del Green Deal, è stato comunicato il 1° Febbraio 2023 dalla Commissione Europea e si pone come un piano globale per rafforzare la competitività dell’industria europea a zero emissioni nette e per sostenere la rapida transizione verso la neutralità climatica, nell’ottica di realizzazione dei sopra citati (*vedi cap. 1.1*) Green Deal e anche del più stringente “Fit for 55”. Fortemente voluto da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea in carica, questo pacchetto di proposte è stato così presentato: *“Abbiamo l'opportunità, unica per la nostra generazione, di indicare la strada con rapidità e ambizione, tenendo presente il nostro obiettivo di garantire la leadership industriale dell'UE nel settore in rapida crescita delle tecnologie a zero emissioni nette. L'Europa è determinata a guidare la rivoluzione delle tecnologie pulite. Per le nostre imprese e i nostri cittadini, ciò significa trasformare le competenze in posti di lavoro di qualità e l'innovazione in una*

¹⁰ CAMERA DEI DEPUTATI, Pacchetto "Pronti per il 55%" (FIT for 55%): la revisione della normativa in materia di clima – Dossier n°58, Camera dei Deputati Ufficio rapporti con l’Unione Europea, 17 Dicembre 2021, Roma.

¹¹ M. ORECCHIA, G. ROMEO, L’autonomia strategica nella corsa cleantech Europa, Stati Uniti e Cina a confronto, in Orizzonti Politici, Settembre 2023, p. 7 ss.

*produzione di massa, grazie a un quadro più semplice e più rapido. Un migliore accesso ai finanziamenti consentirà alle nostre principali industrie delle tecnologie pulite di crescere rapidamente”.*¹²

Il piano, nel suo complesso, si fonda principalmente su quattro pilastri: un contesto normativo prevedibile e semplificato, un accesso più rapido ai finanziamenti, il miglioramento delle competenze per gli operatori del settore e la creazione di un commercio aperto per catene di approvvigionamento resilienti. A quanto qui interessa, in particolare, la creazione di un contesto normativo prevedibile e semplificato è votata a creare un quadro di norme di riferimento, che abbiano le caratteristiche di rapidità e prevedibilità, al fine di garantire la disponibilità di un'adeguata quantità di materie prime e a fare in modo che le imprese operanti nel mercato UE possano beneficiare di energia rinnovabile a basso costo.

Il quadro normativo in questione, si fonda principalmente su tre iniziative:

a. La creazione di una normativa sulle materie prime critiche, per permettere una via di accesso soddisfacente a materiali fondamentali per la produzione di tecnologie chiave¹³;

b. Una riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica, così che i consumatori possano beneficiare di un accesso all'utilizzo delle energie rinnovabili ad un costo contenuto¹⁴;

c. Una normativa completa, adottata tramite un Regolamento ad hoc, sull'industria a zero emissioni nette, per istituire un quadro di regole adatte alla rapida diffusione

¹² U. VON DER LEYEN, Conferenza stampa, Bruxelles, 1° Febbraio 2023.

¹³ Chiamata anche Critical Raw Materials Act, è attualmente una proposta di regolamento (COM(2023) 160) in attesa di essere discussa dal Parlamento Europeo e dal Consiglio ai fini dell'approvazione.

¹⁴ Attualmente tradottasi in una proposta di regolamento (COM(2023) 148, in attesa di essere discussa dal Parlamento Europeo e dal Consiglio ai fini dell'approvazione, che modifica i regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione.

delle tecnologie che permetteranno la transizione “green” delle aziende UE in maniera efficiente ed efficace.

Andremo ora quindi ad esaminare quest’ultimo fondamentale punto, per una ricerca di maggiore armonizzazione della disciplina in esame in tutti gli Stati membri, che appare fin da subito come cardinale, quanto meno, per la rivoluzione di un nuovo modo di fare impresa, e di intendere la stessa, all’interno dell’Unione Europea.

CAPITOLO SECONDO

La proposta di regolamento sull'industria a zero emissioni nette (Net Zero Industry Act): contesto, obiettivi e genesi

SOMMARIO: 1 – Che cos'è la normativa sull'industria a zero emissioni nette e a che punto è lo stato dei lavori; 2 – Motivi e obiettivi; 3 - Base giuridica, Sussidiarietà e Proporzionalità

1 – CHE COS'È LA NORMATIVA SULL'INDUSTRIA A ZERO EMISSIONI NETTE E A CHE PUNTO È LO STATO DEI LAVORI

“La transizione verso un'economia pulita e climaticamente neutra e la corrispondente revisione del sistema energetico dell'Unione offrono notevoli opportunità per quanto riguarda lo sviluppo dei settori delle tecnologie a zero emissioni nette, la creazione di posti di lavoro di qualità e la crescita. [...] In tale contesto, nella sua comunicazione del 1° febbraio 2023 sul piano industriale del Green Deal² la Commissione ha presentato un piano globale per rafforzare la competitività dell'industria europea a zero emissioni nette e sostenere la rapida transizione verso la neutralità climatica. Il piano d'azione si fonda sui quattro pilastri seguenti: i) un contesto normativo prevedibile e semplificato; ii) un accesso più rapido ai finanziamenti; iii) il miglioramento delle competenze; e iv) un commercio aperto per catene di approvvigionamento resilienti.

La normativa sull'industria a zero emissioni nette rientra tra le azioni annunciate in tale contesto e volte a semplificare il quadro normativo e a migliorare il contesto degli investimenti nella capacità di produzione nell'Unione di tecnologie fondamentali per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di neutralità climatica e garantire la resilienza del sistema energetico decarbonizzato dell'Unione,

contribuendo nel contempo a ridurre l'inquinamento, a beneficio della salute pubblica e del buono stato dell'ambiente in tutto il mondo".¹⁵

Si apre così la proposta di Regolamento “Net Zero Industry”, volta a rendere concreta la possibilità per le imprese di aumentare la produzione di energie pulite all'interno dello spazio comunitario europeo. L'obiettivo sarà quello di aumentare la capacità produttiva stessa dell'UE per quanto riguarda, appunto, la produzione di tecnologie che sostengono la transizione verso l'utilizzo di un'energia completamente “pulita”, quindi senza rilascio di gas ad effetto serra oppure addirittura negative (il cui utilizzo impatta in maniera attiva e positiva sulla riduzione ed eliminazione effettiva delle emissioni già presenti nell'ambiente). In particolare, queste, dovranno rappresentare almeno il 40% delle esigenze annuali di diffusione dell'UE, entro il 2030.

Il suo contenuto è estremamente indicativo per carpirne, fin da subito, la portata e gli effetti che andrà a sviluppare:

“Innanzitutto, [il regolamento] elenca le tecnologie a zero emissioni considerate “strategiche”. Questi includono solare fotovoltaico e solare termico, energia eolica onshore e rinnovabili offshore, batterie e stoccaggio, pompe di calore ed energia geotermica, elettrolizzatori e celle a combustibile, biogas e biometano sostenibili, cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) e tecnologie di rete.

In secondo luogo, definisce un obiettivo di riferimento generale per la produzione nazionale dell'UE in queste tecnologie per soddisfare almeno il 40% delle esigenze annuali di diffusione dell'UE entro il 2030. La NZIA propone inoltre un obiettivo per una capacità annuale di iniezione nello stoccaggio di CO2 di 50 megatonnellate (Mt). CO2 entro il 2030, per stimolare lo sviluppo della CCS.

¹⁵ COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette), 16 Marzo 2023, Bruxelles, p 1 ss.

In terzo luogo, si delinea un sistema di governance basato sull'identificazione dei Progetti Strategici Net-Zero (NZSP) da parte degli Stati membri, con un controllo minimo da parte della Commissione Europea. I NZSP devono contribuire alla riduzione della CO2, alla competitività e alla sicurezza dell'approvvigionamento e dovrebbero coinvolgere tecnologie prossime alla commercializzazione.⁹ Questo approccio rappresenta una rottura con quanto fatto finora nell'UE: sostegno concentrato sulle fasi iniziali dello sviluppo tecnologico, compresa la ricerca, sviluppo e prototipazione in fase iniziale.

In quarto luogo, la NZIA delinea una serie di strumenti politici, principalmente a livello nazionale, per sostenere i progetti NZIA selezionati:

1. Accelerazione delle procedure autorizzative e delle relative procedure amministrative, entro i termini prefissati dall'UE, anche attraverso l'individuazione di uno sportello unico nazionale responsabile di questi progetti.

2. Coordinamento dei finanziamenti privati. La Commissione stima che per raggiungere l'obiettivo principale del 40% entro il 2030 saranno necessari 92 miliardi di euro di investimenti, di cui la maggior parte (circa l'80%) proveniente dal settore privato, che saranno agevolati da una "piattaforma Europa Net-Zero che promuova i contatti e utilizzi delle alleanze industriali esistenti».

3. Sovvenzioni pubbliche limitate, principalmente a livello nazionale. Il sostegno agli NZSP deve avere la priorità nei bilanci nazionali e dell'UE. Tuttavia, la proposta NZIA non stanziava nuovi finanziamenti a livello dell'UE, né tali finanziamenti vengono assegnati in parallelo.

4. Procedure di appalti pubblici e aste che includano criteri di "sostenibilità e resilienza", a cui può essere assegnato un peso fino al 15%-30%. Allo stesso tempo, sarebbero penalizzate le offerte che prevedessero l'utilizzo di attrezzature per oltre il 65% provenienti da un singolo Paese extra-UE.

La proposta NZIA menziona anche altri ambiti, tra cui sandbox normativi e un'agenda per le competenze, ma senza dettagli di attuazione”¹⁶

Per quanto concerne l'iter legislativo, la proposta di Regolamento in esame è stata presentata ufficialmente dalla Commissione Europea il 16 Marzo 2023, ed è attualmente in fase di approvazione in seno al Parlamento Europeo ed al Consiglio Europeo. Ovviamente, si sta seguendo la strada della procedura legislativa ordinaria, dove Parlamento e Consiglio hanno pari voce in capitolo sulla scelta di adozione di un determinato atto. Tale procedura è descritta dall'art. 294 TFUE.

Attualmente quindi, la Proposta è, come detto, in fase di approvazione ed è in mano al Parlamento Europeo che, per primo, dovrà formulare le sue conclusioni nel merito e votare per l'adozione del Regolamento. In particolare, a dover esprimere il proprio parere, in prima battuta, è la commissione Industria, Ricerca ed Energia che è responsabile del progetto ed è presieduta dal deputato tedesco Christian Heler. Questa ha ricevuto, in data 8 Maggio 2023, l'incarico da parte del Parlamento stesso che, dopo aver eseguito una prima lettura della Proposta, ha rinviato alla suddetta commissione lo studio dell'atto al fine di promuoverne eventuali modifiche. In data 16 Giugno dello stesso anno, la commissione ha proposto i suoi emendamenti (circa un centinaio).

Il 5 Luglio 2023, il Comitato delle Regioni ha espresso il suo parere, più che favorevole, sull'adozione dell'atto, raccomandando circa 37 emendamenti, e lo stesso ha fatto il Comitato economico e sociale, in data 13 Luglio.

Successivamente, il 15 Giugno 2023, è stato richiesto il rinvio alle commissioni associate perché queste potessero esprimere le proprie opinioni ed osservazioni a

¹⁶ D. KLEIMAN, N. POITIERS, A. SAPIR, S. TAGLIAPIETRA, N. VÉRON, R. VEUGELERS, J. ZETTELMAYER, Green tech race? The US Inflation Reduction Act and the EU Net Zero Industry Act, in *The World Economy*, 2023.

riguardo. Queste sono otto e solo una di esse, la commissione Bilanci, ha deciso di non esprimere formalmente un parere sulla Proposta. L'ultimo parere è stato ricevuto in data 9 Ottobre 2023, e tutti hanno evidenziato una generale soddisfazione per quanto riguarda i temi trattati e le strategie messe in atto. In definitiva, ciò nonostante, sono stati proposti complessivamente più di 450 emendamenti.

Questi, riguardano principalmente l'ampliamento della portata del progetto per ricomprendere l'intera catena di approvvigionamento, compresi componenti, materiali e macchinari per la produzione delle tecnologie. Hanno inoltre proposto un elenco più ampio e completo di tecnologie da coprire, da aggiornare periodicamente, che tuttavia rimuove la distinzione tra strategiche e non (nonostante rimanga quella a livello di progetto). In particolare, hanno incluso le tecnologie di fissione e fusione nucleare, i carburanti sostenibili per l'aviazione (SAF) e tecnologie industriali specifiche.

Inoltre, si è proposto di fissare una tempistica compresa tra 9 e 12 mesi per i progetti regolari e tra 6 e 9 mesi per i progetti strategici. E ancora, si è ipotizzata la creazione di iniziative "Net-Zero Industry Valleys", accelerando il processo di autorizzazione tramite delega della raccolta di prove di valutazione ambientale agli Stati membri.

In ogni caso, nei prossimi passi, il comitato Industria, Ricerca ed Energia presenterà la sua decisione al Parlamento, riguardante gli emendamenti definitivi da includere nella proposta, per procedere poi alla votazione definitiva sull'adozione della Proposta emendata.

La legge Industria zero emissioni sarà sottoposta al voto dell'Assemblea nel corso della sessione plenaria del 20-23 Novembre 2023 a Strasburgo. Una volta votata, passerà quindi al Consiglio per la sua parte di iter legislativo. Quando questi prenderà posizione sui contenuti, potranno iniziare i colloqui sulla forma finale dell'atto.

Si prevede che il Regolamento possa essere adottato nella prima metà del 2024, ma appare fin da subito evidente come i tempi siano quanto mai stringenti, soprattutto per un atto normativo di tale portata, che intende impattare il mondo delle imprese: un mondo vasto e complesso da ridimensionare entro il 2030, per rispettare gli impegni del “Fit for 55%”.

2 – MOTIVI E OBIETTIVI

*“Le tecnologie energetiche a zero emissioni nette sono oggetto di forti interessi geostrategici e al centro della corsa tecnologica mondiale. Vari paesi desiderano garantire il proprio approvvigionamento delle tecnologie più avanzate per la produzione di energia e guidare la transizione pulita. [...] L'UE ha tutte le caratteristiche per diventare un leader industriale nel mercato delle tecnologie a zero emissioni nette del futuro: la normativa dell'Unione sul clima stabilisce un chiaro obiettivo a lungo termine”.*¹⁷

È chiaramente da questa premessa che prende impulso la macchina del Net Zero Industry Act, costruita ad hoc dalla Commissione Europea per preservare la potenza economica e la leadership dell'UE, anche e soprattutto in relazione alle mosse delle altre superpotenze mondiali che con una vera e propria corsa agli approvvigionamenti, stanno intraprendendo questo cammino.

L'Europa però lo fa, seguendo un doppio binario importantissimo: scegliendo non solo di porsi come pioniera a livello strutturale ed industriale, bensì perseguendo anche una riforma della propria normativa che possa facilitare in ogni modo il raggiungimento dei propri obiettivi, tarandola però, come detto (*vedi cap. 1.1*), sulle singole esigenze degli Stati membri.

¹⁷ COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette), 16 Marzo 2023, Bruxelles, p 2 ss.

Ed è per questi motivi che, come risulta anche dall'introduzione della Proposta di Regolamento, la normativa in questione si pone i seguenti obiettivi:
“– migliorare la certezza, l'orientamento strategico e il coordinamento degli investimenti attraverso la definizione di obiettivi chiari e di meccanismi di monitoraggio;

– ridurre gli oneri amministrativi gravanti sullo sviluppo dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, anche attraverso la razionalizzazione delle prescrizioni amministrative e l'agevolazione del rilascio delle autorizzazioni, l'istituzione di spazi di sperimentazione normativa e la garanzia dell'accesso alle informazioni;

– agevolare l'accesso ai mercati adottando misure specifiche concernenti la domanda del settore pubblico attraverso procedure di appalto e aste, nonché ricorrendo a regimi di sostegno alla domanda dei consumatori privati;

– agevolare e consentire la realizzazione di progetti di cattura e stoccaggio del carbonio, anche aumentando la disponibilità di siti di stoccaggio di CO₂;

– sostenere l'innovazione, anche attraverso spazi di sperimentazione normativa;

– migliorare le competenze ai fini della creazione di posti di lavoro di qualità nei settori delle tecnologie a zero emissioni nette;

– coordinare i partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette”¹⁸

Obbiettivi, questi, che sono chiaramente anche spinti da un forte interesse di sostegno alle imprese europee, colpite duramente sia dalla pandemia Covid – 19, sia dal mutamento degli scenari geo-politici occorsi negli ultimi anni, con

¹⁸ COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette), 16 Marzo 2023, Bruxelles, p 3 ss

particolare riferimento al conflitto russo – ucraino che ha messo a dura prova il reperimento di fonti energetiche di approvvigionamento, riportando di fatto alla ribalta il tema importantissimo della necessità di incrementare l’autoproduzione di energia al fine di diminuire la dipendenza energetica da fonti provenienti da Stati terzi oltre che lo stesso costo dell’energia.

“Gli scenari energetici svolgono un ruolo importante in questo contesto perché l’energia è un fattore chiave nel determinare la competitività industriale. L’Europa, dopo la crisi energetica dello scorso anno, ha avuto problemi a questo riguardo, poiché i prezzi dell’energia nell’UE rimangono, e continueranno a rimanere, molto più alti rispetto, ad esempio, a quelli degli Stati Uniti.

E ciò richiede un intervento governativo per, da un lato, sostenere le industrie in questo svantaggio competitivo che si trovano ad affrontare e, dall’altro, cercare di accelerare l’introduzione di alternative verdi nel settore, che possono ridurre strutturalmente il costo dell’energia. andando avanti”.¹⁹

3 – BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Come detto, il Regolamento in questione è proposto al fine di istituire un quadro giuridico generale che favorisca lo sviluppo della produzione di tecnologie energetiche a zero emissioni nette nell’Unione Europea, nell’ottica dei più ampi programmi UE 2030 e 2050.

Per tanto, la base giuridica individuata risiede nell’art. 114 del TFUE che recita:
“1. Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell’articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al

¹⁹ S. TAGLIAPIETRA, Lecture n°5 - Industrial policies for Net Zero: short- and long-term energy scenarios for Europe, interview with Simone Tagliapietra, Deloitte Climate & Sustainability Competency Lab, 2023.

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.

4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscono o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio.

9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 258 e 259, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più

dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 36, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione”²⁰

Il presente articolo, nel caso di specie, permette infatti all’Unione di adottare misure che aumentino l’armonizzazione per creare una condizione certa di equità tra gli Stati in riguardo della produzione di dette tecnologie a zero emissioni, favorendo così sia l’innovazione del mercato europeo, sia il raggiungimento degli obiettivi specifici fissati.

Tali obiettivi specifici, si traducono nei sette pilastri della Proposta di Regolamento:

1. Agevolare gli investimenti nelle tecnologie a zero emissioni nette;
2. Ridurre le emissioni di CO₂;
3. Agevolare l’accesso ai mercati;
4. Migliorare le competenze ai fini della creazione di nuovi posti di lavoro di qualità nei settori di produzione di dette tecnologie;
5. Sostenere l’innovazione;
6. Creare una struttura specifica per la realizzazione degli obiettivi specifici in termini di governance;
7. Creare una struttura specifica per la realizzazione degli obiettivi specifici in termini di monitoraggio.

In particolare, *“In primo luogo, l'obiettivo specifico di garantire il corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme armonizzate per incrementare la capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette*

²⁰ Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Articolo 114 (ex articolo 95 del TCE), Gazzetta ufficiale n. 115 del 9 Giugno 2008, pag. 0094 - 0095

nell'Unione consentirà di far fronte all'attuale frammentazione del mercato interno per quanto riguarda elementi essenziali quali, ad esempio, le procedure di rilascio delle autorizzazioni ai produttori di tecnologie a zero emissioni nette. Si avrà inoltre un rafforzamento della certezza del diritto e una semplificazione degli oneri amministrativi per i produttori che desiderano costruire nuovi impianti di produzione o potenziare quelli esistenti all'interno dell'Unione, creando nel contempo le condizioni per agevolare l'accesso ai finanziamenti. La base giuridica di questo pilastro è pertanto l'articolo 114 del trattato, che prevede l'adozione di misure volte ad assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

Per contribuire a ridurre le emissioni di CO₂ nell'UE, nell'ambito del secondo pilastro viene definito un obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO₂, unitamente alle misure necessarie per conseguirlo.

Ai fini dell'obiettivo specifico di agevolare l'accesso delle tecnologie a zero emissioni nette al mercato unico, contemplato dal terzo pilastro, occorre incentivare la domanda di prodotti sostenibili da parte dei settori pubblico e privato, anche provvedendo affinché gli acquirenti pubblici applichino in modo coerente criteri volti a garantire un elevato livello di sostenibilità e resilienza dei prodotti a zero emissioni nette che acquistano.

Il quarto obiettivo specifico mira a creare sinergie tra gli Stati membri e ad armonizzare la promozione di una forza lavoro competente, qualificata e versatile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai cambiamenti economici nell'ambito della transizione verso l'energia pulita.

Anche il sostegno all'innovazione nell'ambito del quinto pilastro richiede un coordinamento tra gli Stati membri per la creazione di spazi di sperimentazione, in modo da garantire condizioni di parità per la sperimentazione all'interno dell'Unione e prevedere esenzioni analoghe dal diritto dell'Unione.

Infine, nell'ambito del sesto e del settimo pilastro vengono predisposte una struttura di governance armonizzata e prescrizioni uniformi in materia di monitoraggio al fine di valutare i progressi compiuti verso l'obiettivo comune di incrementare la produzione di tecnologie a zero emissioni nette".²¹

Vi è, per altro, da ricordare che la Commissione ha scelto specificatamente di adottare la Proposta in forma di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Questo perché solamente questa forma può garantire, sempre al fine del raggiungimento degli obiettivi specifici, di avere sia un'applicazione uniforme delle nuove norme su tutto il territorio europeo, sia di rendere le disposizioni direttamente applicabili negli Stati membri, in modo da perseguire una riduzione effettiva delle emissioni di CO₂.

Questo ci introduce all'importante tema che riguarda il rispetto dei principi di Sussidiarietà e Proporzionalità.

In base a quanto statuito nel TFUE, il principio di Sussidiarietà è sancito dall'art. 5 comm. 3 e in base a questo l'Unione europea non interviene, se non nei settori di sua esclusiva giurisdizione, a meno che la sua azione non sia considerata più efficace di quella intrapresa al livello nazionale, regionale o locale.

All'art. 5 comm. 4 è invece istituito il principio di Proporzionalità, per il quale le misure adottate dall'UE devono essere idonee e necessarie a conseguire il fine desiderato (proporzionalità in senso ampio) e non devono imporre alle persone un onere eccessivo rispetto all'obiettivo che si intende raggiungere (proporzionalità in senso stretto).

²¹ COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette), 16 Marzo 2023, Bruxelles, p 6 ss

Anche la presente proposta, quindi, non può esulare dal rispetto dei suddetti principi. Per quanto riguarda la Sussidiarietà, la proposta stessa spiega che: *“Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti con l'azione individuale degli Stati membri poiché i problemi sono di natura transfrontaliera e non sono limitati a singoli Stati membri o a un sottoinsieme di Stati membri. Le azioni proposte si concentrano su settori in cui l'azione a livello dell'Unione costituisce un comprovato valore aggiunto a motivo della dimensione, della velocità e della portata degli sforzi necessari*

– Per quanto riguarda il primo pilastro (“agevolare gli investimenti”), l'iniziativa sosterrà la creazione di capacità tecnologiche su larga scala in tutta l'Unione per consentire lo sviluppo e la produzione di tecnologie a zero emissioni nette, nell'ottica di promuovere la realizzazione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi progetti strategici, razionalizzando le procedure amministrative e di rilascio delle autorizzazioni. A tal fine è necessaria un'azione dell'Unione volta a garantire condizioni di parità all'interno del mercato unico.

– Per conseguire l'obiettivo relativo alla capacità di iniezione di CO₂ nell'UE nell'ambito del secondo pilastro, è necessaria un'azione coordinata a livello dell'Unione a sostegno degli sforzi compiuti a livello nazionale.

– Per quanto riguarda il terzo pilastro (“accesso ai mercati”), le azioni volte ad accelerare gli investimenti nelle tecnologie a zero emissioni nette possono essere adeguatamente concepite e attuate solo a livello dell'Unione, data la portata degli investimenti necessari e poiché gli impianti di produzione possono contribuire a rifornire il mercato interno, rafforzare l'intero ecosistema e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

– Nell'ambito del quarto pilastro (“migliorare le competenze ai fini della creazione di posti di lavoro di qualità nei settori delle tecnologie a zero emissioni nette”) vengono coordinati gli sforzi volti a garantire la disponibilità di una forza lavoro qualificata, necessaria per lo sviluppo dell'industria a zero emissioni nette in

Europa, sostenendo la creazione di accademie di competenze specialistiche e istituendo una piattaforma "Europa a zero emissioni nette".

– Per quanto riguarda il quinto pilastro ("innovazione"), la creazione di spazi di sperimentazione normativa mira a creare condizioni di parità per l'innovazione in materia di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione e a garantire esenzioni mirate dal diritto dell'Unione, ove necessario e senza compromettere altri obiettivi normativi.

– Nell'ambito del sesto pilastro ("governance"), la creazione di una struttura unica a livello dell'Unione, la piattaforma "Europa a zero emissioni nette", consentirà alla Commissione di coordinare le suddette azioni congiuntamente agli Stati membri, al fine di garantire un'applicazione uniforme del regolamento in tutta l'Unione e la condivisione delle conoscenze.

– Per quanto riguarda il settimo pilastro ("monitoraggio"), il rafforzamento della cooperazione a livello dell'Unione garantirà la raccolta delle informazioni necessarie in un formato comparabile. Ciò consentirà agli Stati membri e alla Commissione di prevedere e prevenire le carenze e di mettere in atto le misure necessarie per rafforzare l'ecosistema europeo della produzione di tecnologie energetiche pulite in maniera più efficace rispetto a un mosaico di misure nazionali.”²².

In riguardo, invece, al principio di Proporzionalità, la proposta si giustifica come “*intesa a rafforzare l'ecosistema europeo della produzione di tecnologie a zero emissioni nette attraverso misure volte ad agevolare gli investimenti, a incentivare*

²² COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette), 16 Marzo 2023, Bruxelles, p 7-8 ss

la domanda e a riqualificare la forza lavoro europea e migliorarne il livello delle competenze.

I progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette e gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette predispongono i meccanismi necessari per garantire la competitività e la capacità di innovazione a lungo termine dell'industria europea attraverso le potenzialità produttive, gli ambienti pilota per l'esecuzione di prove e la sperimentazione, le disposizioni sulla capacità di stoccaggio di CO₂, la riduzione dei rischi degli investimenti in progetti strategici e da parte di start-up, scale-up e PMI. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorizzazioni per tali progetti di produzione siano rilasciate attraverso procedure più rapide e meno farraginose, sia per accelerare l'installazione di nuove capacità di produzione in risposta alla crisi energetica dell'Unione sia per ridurre i costi e gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese che desiderano potenziare le loro capacità di produzione di tecnologie energetiche pulite in Europa.

Entro il 2030 dovrebbe inoltre essere resa disponibile, nell'ambito del secondo pilastro, una sufficiente capacità di iniezione di CO₂, in quanto la mancanza delle pertinenti infrastrutture costituisce il principale ostacolo alla concretizzazione degli investimenti nella cattura di CO₂, anche da parte dei settori in cui è difficile abbattere le emissioni. I produttori di petrolio e gas dispongono delle attività, delle risorse e delle competenze necessarie per rendere disponibile tale capacità. Lavorando insieme, saranno in grado di individuare i progetti più efficaci in rapporto ai costi per rendere disponibile la capacità di iniezione necessaria prima che sorga la domanda.

Gli incentivi nell'ambito del terzo pilastro sono concepiti per garantire una domanda stabile di tecnologie a zero emissioni nette, che renderà economicamente interessante per le imprese incrementare la produzione di tecnologie a zero emissioni nette realizzate su misura e connotate da elevate prestazioni in termini

di sostenibilità. Tali incentivi garantiranno inoltre che il regolamento promuova la destinazione di fondi pubblici alle suddette tecnologie. Solo attraverso la rapida diffusione delle tecnologie sostenibili a zero emissioni nette l'UE sarà in grado di realizzare le proprie ambizioni in materia di clima per il 2030.

Le azioni in materia di competenze nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette contemplate dal quarto pilastro consentiranno all'Unione di mettere la sua forza lavoro nelle condizioni di contribuire al meglio alla transizione verso l'energia pulita.

La creazione di spazi di sperimentazione normativa nell'ambito del quinto pilastro è soggetta a opportune garanzie affinché qualsiasi esenzione dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale sia accompagnata da adeguate misure di attenuazione volte ad assicurare il conseguimento di altri obiettivi normativi di pari importanza, sostenendo nel contempo l'innovazione.

Affinché le misure descritte possano funzionare al meglio, nell'ambito del sesto pilastro viene istituita una struttura di governance che riunisce gli Stati membri e la Commissione al fine di coordinare le azioni volte a conseguire i loro obiettivi comuni relativi alla sicurezza energetica e alla transizione verde dell'Europa.

*Infine, il monitoraggio nell'ambito del settimo pilastro è necessario per garantire il conseguimento dell'obiettivo a livello dell'Unione in materia di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e degli obiettivi in materia di stoccaggio di CO₂, nonché, più in generale, per assicurare l'applicazione del presente regolamento e lo scambio di informazioni da parte degli Stati membri e dell'Unione, nell'ottica di prevenire eventuali perturbazioni delle catene di approvvigionamento”.*²³

²³ COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette), 16 Marzo 2023, Bruxelles, p 8-9 ss

CAPITOLO TERZO

Il contenuto della proposta di regolamento sull'industria a zero emissioni nette (Net Zero Industry Act)

SOMMARIO: 1 – Razionalizzazione delle procedure amministrative e di rilascio delle autorizzazioni; 2 – Progetti strategici; 3 – Accesso ai mercati; 4 – Miglioramento delle competenze per la creazione di posti di lavoro di qualità; 5 – Innovazione; 6 – Governance; 7 – Monitoraggio;

1 – RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Al capo II del regolamento in esame troviamo le disposizioni relative alla creazione e di condizioni favorevoli per la produzione delle tecnologie a zero emissioni nette.

In particolare, nella prima sezione, sono inserite le norme sulla razionalizzazione delle procedure amministrative e di rilascio delle autorizzazioni: *“Tutti i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette trarranno vantaggio dalla designazione, da parte degli Stati membri, di un'autorità nazionale competente che fungerà da punto di contatto unico e che sarà incaricata di coordinare e agevolare il rilascio delle autorizzazioni, fornire indicazioni agli operatori economici e provvedere affinché le informazioni siano accessibili al pubblico e tutti i documenti possano essere trasmessi digitalmente”*.²⁴

In base all'Art. 4, infatti, gli Stati hanno il compito di designare un'autorità da essi individuata che verrà preposta a gestire le richieste di autorizzazione in ambito nazionale e che coordinerà le procedure di rilascio di tali autorizzazioni. Essa sarà

²⁴ COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette), 16 Marzo 2023, Bruxelles, p 14 ss

l'unico punto di contatto con il promotore del progetto (Art. 4 comm. 2) ma viene lasciata la possibilità delegare tali compiti ad altra autorità a condizione che l'autorità nazionale competente informi di tale deroga il promotore del progetto, che di ciascun progetto sia competente una sola autorità e che la trasmissione della documentazione pervenga da un'unica autorità (Art. 4 comm. 3).

In particolare, l'autorità competente dovrà anche garantire l'accesso facilitato per i richiedenti alle informazioni e alle procedure per la risoluzione delle controversie, relative alla procedura di autorizzazione (Art. 4 comm. 6). Vengono ricompresi, se del caso, i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

Va specificato fin da subito, che la procedura, a cui si fa qui riferimento, non viene specificata dalla Proposta di Regolamento in esame, prediligendo la scelta di lasciare liberi gli Stati di modellare tale procedimento in base all'autorità selezionata. Residuano, tuttavia, alcune indicazioni di carattere generale che tendono ad uniformarne sia l'avvio che la conclusione.

Per quanto riguarda l'avvio, l'art. 6 par. 6 si limita a far coincidere il momento di validazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione, che deve avvenire entro un mese dalla ricezione da parte dell'autorità competente, con il momento nel quale prende avvio la procedura.

Inoltre, la Proposta prescrive, sempre all'art. 6, i termini massimi di durata che vanno da 12 a 18 mesi in base ai GW (Giga Watt) di capacità produttiva annua della tecnologia a zero emissioni nette, con la possibilità, in caso di complessità delle valutazioni (lasciate alla discrezione dell'ente competente stesso), di prorogare caso per caso detti termini di un massimo di un mese oppure, in caso di rischio per la salute e sicurezza (lasciato anch'esso alla valutazione discrezionale di detta autorità) per i lavoratori o per la popolazione in generale, di prorogare detti termini per un massimo di sei mesi.

Al netto di queste novità normative che portano sicuramente ad un acceleramento delle procedure amministrative, rimane però l'interrogativo sulla centralità progettuale di questo punto, partendo dalla considerazione che le esigenze delle industrie manifatturiere europee, che saranno le imprese effettivamente adite alla realizzazione di tali tecnologie, potrebbero essere differenti:

*“Sebbene migliorare le procedure di autorizzazione sia sempre una buona idea (non solo per i progetti strategici), la sua rilevanza come determinante degli investimenti in questo contesto non è chiara. I tempi di autorizzazione rappresentano un ostacolo significativo per la realizzazione di progetti di energie rinnovabili, progetti di cattura e stoccaggio del carbonio e progetti minerari, ma di solito non per l'industria manifatturiera. Nell'UE, gli ostacoli principali alla produzione e agli investimenti manifatturieri tendono ad essere le competenze e l'accesso al finanziamento. Pertanto, è improbabile che l'accelerazione delle procedure di autorizzazione e amministrative fornisca un impulso significativo agli investimenti in tecnologie pulite in Europa”.*²⁵

2 – PROGETTI STRATEGICI

La seconda sezione del Capo II introduce lo status prioritario dei progetti cd “strategici” riguardanti le tecnologie a zero emissioni nette.

“Il regolamento definisce le procedure per la presentazione delle domande e il riconoscimento dei progetti come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette da parte degli Stati membri. I progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette saranno considerati prioritari onde garantire il rilascio delle autorizzazioni nel più breve tempo possibile, in linea con la normativa nazionale

²⁵ S. TAGLIAPIETRA, R. VEUGELERS, J. ZETTELMEYER, Rebooting the European Union's Net Zero Industry Act, in Bruegel, 22 Giugno 2023, p 9 ss.

*e dell'UE, e beneficeranno di tempistiche prevedibili per il rilascio di tali autorizzazioni”.*²⁶

All'Art. 10 troviamo quindi la definizione di “progetto strategico”, ossia quei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette che soddisfino una di queste due condizioni:

“a) il progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette contribuisce alla resilienza tecnologica e industriale del sistema energetico dell'Unione incrementando la capacità di produzione di componenti o parti della catena del valore delle tecnologie a zero emissioni nette in relazione ai quali l'Unione dipende fortemente da importazioni provenienti da un unico paese terzo;

b) il progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette ha un impatto positivo sulla catena di approvvigionamento dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione o sui settori a valle, che si estende oltre il promotore del progetto e gli Stati membri interessati, e contribuisce alla competitività e alla creazione di posti di lavoro di qualità nella catena di approvvigionamento dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione, in base ad almeno tre dei criteri seguenti:

i) incrementa notevolmente la capacità di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione;

ii) produce tecnologie con sostenibilità e prestazioni migliorate;

iii) attua misure volte ad attrarre la forza lavoro necessaria nei settori delle tecnologie a zero emissioni nette, a migliorarne il livello delle competenze o a

²⁶ COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette), 16 Marzo 2023, Bruxelles, p 15 ss

riqualificarla, anche attraverso apprendistati, in stretta collaborazione con le parti sociali;

*iv) adotta pratiche di produzione circolari e a basse emissioni di carbonio, compreso il recupero del calore di scarto”.*²⁷

Agli art. 11 e 12 vi è poi una prova chiara di quanto l’UE punti su questo tipo di progetti e li ritenga assolutamente prioritari in un’ottica di realizzazione delle proprie strategie di transizione ecologica. Essi, infatti, non solo vengono riconosciuti come “prioritari” dall’art. 12, che enuncia proprio lo status di priorità che viene attribuito a tali progetti, ritenuti di interesse pubblico europeo o addirittura di rilevante interesse pubblico europeo, ma vengono anche dotati di una procedura di riconoscimento semplificata, all’art. 11, con la possibilità di un doppio vaglio di riconoscimento, prima dallo stato membro e poi addirittura dalla Commissione europea che, come descritto al comm. 4, può sia esprimere il proprio parere sia sui progetti approvati in questo modo dall’ente statale preposto, sia essere adita direttamente dal richiedente in caso di rigetto della domanda da parte dell’ente.

Anzitutto, in base all’art.11, par. 3, se l’ente responsabile non fa pervenire una risposta sulla domanda di riconoscimento entro un mese, il silenzio viene considerato come un’approvazione del progetto. Inoltre, in caso il progetto fosse rifiutato, il richiedente potrà quindi presentare la domanda direttamente alla Commissione ed ottenere una valutazione entro 20 giorni. Se la Commissione dovesse confermare il rigetto, comunicherà semplicemente tale decisione al richiedente, mentre se dovesse emettere un parere differente, la proposta verrebbe

²⁷ COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull’industria a zero emissioni nette), 16 Marzo 2023, Bruxelles, p 47-48 ss

successivamente discussa dalla piattaforma “Europa a zero emissioni nette”, istituita dall’art.28 della presente Proposta di Regolamento.

Inoltre, all’art.12, par.4 è previsto che qualsiasi ricorso dinnanzi a organi giurisdizionali nazionali sia considerato urgente e sia trattato mediante una procedura di urgenza, ove prevista dalla legislazione della *lex fori*.

All’art. 13 sono previsti, poi, i termini massimi per la procedura di rilascio delle autorizzazioni relative ai progetti strategici, sempre in relazione alla capacità produttiva annua espressa in GW. Queste sono indicate in nove mesi per quelle inferiori a 1GW, dodici mesi per quelle superiori ad 1GW e diciotto mesi per quelle ove sia presente anche la necessità di gestione di un sito di stoccaggio.²⁸ Infine, per le tecnologie che non sono misurabili in GW la procedura non potrà protrarsi oltre i dodici mesi.

È di rilevante importanza, infine, anche l’art.15 che prevede una serie di possibili contributi economici comunitari alla realizzazione di tali progetti, tramite la piattaforma “Europa a zero emissioni nette”, che oltre a fornire la propria consulenza sul finanziamento del progetto, potrà anche occuparsi di reperire finanziamenti privati, sostegni da parte del Gruppo Banca europea e pertinenti programmi di finanziamento UE.

La normativa fino a qui descritta non ha mancato di suscitare qualche perplessità tra i commentatori, in particolare sull’utilizzo dello status “strategico”:

“L’approccio nel progetto NZIA trapelato invierebbe segnali terribili ai partner commerciali. [...] Dal punto di vista della formulazione delle politiche dell’UE, invierebbe il segnale che l’imparzialità regolamentare e gli esiti basati sul

²⁸ In conformità con la Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, 2 Aprile 2009.

mercato, pilastri del mercato unico e della forza economica dell'UE, potrebbero essere gettati via quando un'industria viene etichettata come "strategica", anche quando questo non è supportato da alcuna valutazione dei compromessi tra efficienza economica e resilienza geopolitica".²⁹

3 – ACCESSO AI MERCATI

Il capo IV della Proposta contiene l'elenco delle misure ideate per permettere una netta accelerazione per l'ingresso delle tecnologie descritte nel capo II (vedi cap. 3 par. 1-2) sui mercati europei.

Vengono così introdotte, da una parte, azioni volte ad aiutare le autorità pubbliche a creare e a mantenere una domanda stabile di tecnologie a zero emissioni nette al fine di incentivare le imprese ad incrementare la loro produzione e di avere una massiccia offerta sui mercati comunitari. Questo, attraverso le procedure di appalto e le aste volte alla diffusione di fonti energetiche rinnovabili,

In particolare, all'art.19, si delinea il tema degli appalti, ma specialmente (al comm.2) si definiscono pure i criteri per il contributo alla sostenibilità e alla resilienza: *“Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori basano l'aggiudicazione degli appalti concernenti le tecnologie a zero emissioni nette figuranti nell'allegato sull'offerta economicamente più vantaggiosa, la quale presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto almeno del contributo dell'offerta alla sostenibilità e resilienza [...] Il contributo dell'offerta alla sostenibilità e alla resilienza si basa sui seguenti criteri cumulativi, che sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori:*

a) una sostenibilità ambientale maggiore rispetto alle prescrizioni minime previste dalla normativa applicabile;

²⁹ S. TAGLIAPIETRA, N.POITERS, A. SAPIR, R. VEUGELERS, J. ZETTELMAYER, The EU Net Zero Industry Act and the risk of reviving past failures, in Bruegel, 9 Marzo 2023

b) ove sia necessario sviluppare una soluzione innovativa, l'impatto e la qualità del piano di attuazione, comprese le misure di gestione del rischio;

c) se del caso, il contributo dell'offerta all'integrazione del sistema energetico;

d) il contributo dell'offerta alla resilienza, tenendo conto della percentuale di prodotti originari di un'unica fonte di approvvigionamento, determinata in conformità al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷², da cui deriva oltre il 65 % dell'approvvigionamento nell'Unione di tale specifica tecnologia a zero emissioni nette nel corso dell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati al momento dello svolgimento della procedura di appalto [...]

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori attribuiscono al contributo dell'offerta alla sostenibilità e alla resilienza una ponderazione compresa tra il 15 % e il 30 % dei criteri di aggiudicazione. [...]

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non è tenuto ad applicare le considerazioni relative al contributo delle tecnologie a zero emissioni nette alla sostenibilità e alla resilienza se tale applicazione obbligherebbe l'autorità o l'ente ad acquistare attrezzature che presentano costi sproporzionati o caratteristiche tecniche diverse da quelle delle attrezzature esistenti, con conseguenti incompatibilità e difficoltà tecniche di utilizzo e di manutenzione. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono presumere che le differenze di costo che superano il 10% siano sproporzionate.”³⁰.

Alla luce della appena citata normativa, ci si è posti, però, la questione se l'uso strategico degli appalti pubblici possa essere effettivamente rilevante nella pratica.

³⁰ COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette), 16 Marzo 2023, Bruxelles, p 53-54 ss

Questo al netto dell'ultimo comma sopra citato, con la previsione del “costo sproporzionato”:

*“Sebbene il NZIA enfatizzi un uso più strategico degli appalti pubblici, le sue proposte effettive rischiano di essere irrilevanti nella pratica. I criteri di premiazione "sostenibilità e resilienza" introdotti dal NZIA possono essere ignorati se l'applicazione comporta un "costo sproporzionato" per un paese dell'UE, definito come un divario di costo tra la tecnologia nazionale e la tecnologia straniera superiore al 10 per cento. Considerando che la produzione interna europea di alcune tecnologie pulite, soprattutto quelle in cui l'Europa è in ritardo, come i pannelli solari, rimane considerevolmente più costosa rispetto all'Asia, tali divari di costo potrebbero essere comuni e i criteri del NZIA probabilmente non verranno applicati molto”.*³¹

All'art. 20, invece, è presente il tema delle aste: *“Gli Stati membri, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico valutano il contributo alla sostenibilità e alla resilienza di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento in sede di definizione dei criteri da utilizzare per stabilire la graduatoria delle offerte nell'ambito delle aste, il cui fine è sostenere la produzione o il consumo di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001”*³²

³¹ S. TAGLIAPIETRA, R. VEUGELERS, J. ZETTELMEYER, Rebooting the European Union's Net Zero Industry Act, in Bruegel, 22 Giugno 2023, p 9-10 ss

³² La Proposta fa un rinvio alla Direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili dell' 11 Dicembre 2018, per la definizione di “fonti di energia rinnovabili” indicate come: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette), 16 Marzo 2023, Bruxelles, p 54-55 ss

Anche qui, come per gli appalti, vi è la ponderazione che gli enti aggiudicatori o le amministrazioni attribuiscono al contributo dell'offerta alla sostenibilità e alla resilienza (tra il 15 ed il 30% dei criteri di aggiudicazione), nonché la previsione del “costo sproporzionato” pari almeno al 10% del divario di costo tra tecnologia nazionale e straniera.

4 – MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE PER LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO DI QUALITÀ

Al capo V della Proposta troviamo inseriti tre articoli (23,24 e 25) volti a garantire la reperibilità di forza lavoro, qualificata, per le industrie delle tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione Europea.

*“Le attuali carenze di competenze, di cui si prevede un aumento, e gli squilibri tra domanda e offerta di competenze mettono a repentaglio l'ascesa delle industrie europee delle tecnologie a zero emissioni nette. La proposta punta a creare meccanismi volti a delineare le competenze necessarie e favorirne la diffusione, in modo da rispondere efficacemente alle esigenze delle industrie a zero emissioni nette a livello sia europeo che locale”.*³³

L'art. 23 istituisce, innanzitutto, le Accademie europee dell'industria a zero emissioni nette, con un progetto finanziato, in fase di avviamento, dall'UE stessa. Il primo comma ci fornisce gli obiettivi:

“(a) elaborare programmi di apprendimento, contenuti e materiali di apprendimento per l'istruzione e la formazione riguardanti lo sviluppo, la produzione, l'installazione, la messa in servizio, il funzionamento, la manutenzione e il riciclaggio delle tecnologie a zero emissioni nette e le materie prime, nonché

³³ COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette), 16 Marzo 2023, Bruxelles, p 16 ss

a sostegno delle capacità delle autorità pubbliche competenti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di cui al capo II e delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al capo IV del presente regolamento;

(b) consentire e promuovere l'uso dei programmi, dei contenuti e dei materiali di apprendimento da parte degli erogatori di istruzione e formazione negli Stati membri, tra l'altro attraverso la formazione dei formatori, e sviluppare meccanismi volti a garantire la qualità della formazione offerta dagli erogatori di istruzione e formazione negli Stati membri sulla base di detti programmi, contenuti e materiali di apprendimento;

(c) sviluppare e diffondere certificati, comprese microcredenziali, al fine di favorire la trasparenza delle competenze acquisite e migliorare la trasferibilità tra posti di lavoro e la mobilità transfrontaliera della forza lavoro, nonché per promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso strumenti quali la rete europea di servizi per l'impiego (EURES) ed EURAXESS".³⁴

Il successivo art. 24 indica, invece, le professioni regolamentate nelle industrie a zero emissioni nette ed il riconoscimento delle qualifiche professionali.

Con il primo comma viene richiesto agli stati membri, ogni due anni, di fornire una valutazione sulle accademie di cui all'art. 23, in particolare per quanto riguarda se i programmi di apprendimento elaborati dalle accademie stesse siano equivalenti alle qualifiche specifiche richieste dallo Stato membro ospitante. Nel caso in cui l'equivalenza ci sia, come descritto dal comma secondo, lo stato stesso dovrà agevolare il riconoscimento dei certificati rilasciati dagli erogatori di istruzione.

³⁴ COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette), 16 Marzo 2023, Bruxelles, p 56 ss

Infine, l'art. 25 prescrive i compiti della piattaforma "Europa a zero emissioni nette", nel favorire la diffusione e la disponibilità delle competenze:

“1) assistere la Commissione nel valutare, monitorare costantemente e prevedere la domanda e l'offerta di una forza lavoro dotata delle competenze necessarie nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, nonché la disponibilità e la diffusione delle pertinenti opportunità di istruzione e formazione, fornendo informazioni, se del caso, sulle attività delle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette;

2) monitorare l'attività delle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette e degli erogatori di istruzione e formazione che propongono i programmi di apprendimento elaborati dalle accademie, promuovere sinergie con altre iniziative e progetti nazionali e dell'Unione in materia di competenze e garantire una supervisione;

3) favorire la mobilitazione dei portatori di interessi, tra cui l'industria, le parti sociali e gli erogatori di istruzione e formazione, per l'introduzione dei programmi di apprendimento elaborati dalle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette;

4) sostenere la diffusione e il riconoscimento dei certificati di apprendimento delle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette negli Stati membri, al fine di promuovere il riconoscimento delle competenze e l'incontro tra domanda e offerta di competenze e di lavoro, favorendo tra l'altro la validità e l'accettazione dei certificati in tutto il mercato del lavoro dell'Unione;

5) agevolare lo sviluppo di profili professionali europei costituiti da un insieme comune di conoscenze, abilità e competenze per le professioni chiave nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, basandosi tra l'altro sui programmi di apprendimento elaborati dalle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette e, se del caso, utilizzando la terminologia prevista dalla classificazione

europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) per favorire la trasparenza e la mobilità tra posti di lavoro e oltre le frontiere del mercato interno;

6) *promuovere condizioni di lavoro adeguate nei posti di lavoro disponibili nelle industrie di tecnologie a zero emissioni nette, l'attività dei giovani, delle donne e degli anziani nel mercato del lavoro delle industrie delle tecnologie a zero emissioni nette e l'attrattività di questo mercato per i lavoratori qualificati dei paesi terzi, per disporre in tal modo una di forza lavoro maggiormente diversificata;*

7) *agevolare un più stretto coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri, al fine di migliorare la disponibilità di competenze nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, contribuendo anche alle politiche dell'Unione e degli Stati membri volte ad attrarre nuovi talenti da paesi terzi”.*³⁵

Al netto di ciò, il quadro normativo in questione lascia ampio spazio di manovra agli Stati membri, ritagliando all'UE stessa un ruolo di mero coordinamento che segue comunque l'impianto generale della Proposta di Regolamento.

*“Sebbene la Commissione riconosca la carenza di competenze come un ostacolo importante (ad esempio, si stima una carenza di 180.000 lavoratori qualificati nell'idrogeno e 66.000 nell'energia solare fotovoltaica nel 2030), il NZIA non sviluppa una strategia per affrontare questo problema, limitandosi a coordinare iniziative, come le Accademie dell'Industria a Emissioni Zero, attraverso la Piattaforma Europa a Emissioni Zero”.*³⁶

³⁵ COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette), 16 Marzo 2023, Bruxelles, p 57-58 ss

³⁶ S. TAGLIAPIETRA, R. VEUGELERS, J. ZETTELMEYER, Reeboting the European Union's Net Zero Industry Act, in Bruegel, 22 Giugno 2023, p 6 ss

5 – INNOVAZIONE

Con il capo VI della Proposta viene introdotto uno spazio di sperimentazione normativa per le tecnologie a zero emissioni nette, volti a promuoverne l'innovazione.

L'art. 26, par. 1, così recita: *“Gli Stati membri possono istituire di propria iniziativa spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette che consentano lo sviluppo, la sperimentazione e la convalida di tecnologie innovative a zero emissioni nette in condizioni reali all'interno di un ambiente controllato per un periodo di tempo limitato prima della loro immissione sul mercato o messa in servizio, rafforzando in tal modo l'apprendimento normativo e il loro potenziale di ampliamento e maggiore diffusione. Gli Stati membri istituiscono spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette a norma del paragrafo 1 su richiesta di qualsiasi impresa impegnata nello sviluppo di tecnologie innovative a zero emissioni nette che soddisfi i criteri di ammissibilità e di selezione di cui al paragrafo 4, lettera a), e che sia stata selezionata dalle autorità competenti mediante la procedura di selezione di cui al paragrafo 4, lettera b).”*³⁷

Le norme sulle effettive modalità di istituzione di detti spazi, invece, sono rinviate dal secondo comma a successivi atti normativi. È previsto, tuttavia al terzo paragrafo, che la sperimentazione avvenga sotto la vigilanza delle autorità competenti dello spazio di sperimentazione e questa disponga di poteri correttivi e di controllo entro i limiti della normativa pertinente.

Importante anche la previsione che, qualora i partecipanti seguano in buona fede le prescrizioni normative e gli orientamenti delle autorità, questi non saranno

³⁷ COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette), 16 Marzo 2023, Bruxelles, p 17 ss

passibili di alcuna sanzione per violazione della normativa applicabile dell'Unione o degli Stati membri relativa alla tecnologia a zero emissioni nette sottoposta a vigilanza nello spazio di sperimentazione normativa. Tuttavia, restano comunque responsabili per i danni causati ai terzi nell'ambito della sperimentazione.

6 – GOVERNANCE

Il capo VII rappresenta sicuramente una decisione importante da parte del legislatore europeo, che di fatto ha individuato il suo modello di governance nel coordinare tutte le azioni descritte nella Proposta stessa tramite una piattaforma creata *ad hoc*, lasciando però agli stati ampia libertà di applicazione interna delle disposizioni.

Questa piattaforma prende il nome di “Europa a zero emissioni nette” e nell’idea del legislatore “*è un organismo di riferimento in seno al quale la Commissione può discutere, scambiare informazioni e condividere le migliori pratiche su questioni inerenti al regolamento con gli Stati membri e ottenere contributi da terzi, quali esperti e rappresentanti, ad esempio, dell'industria a zero emissioni nette*”.³⁸

In particolare, all’art.29 troviamo la composizione della piattaforma: essa è composta dalla Commissione e da un rappresentante per ogni Stato Membro, che dovranno nominarne uno insieme ad un supplente. È presieduta da un rappresentante della Commissione stessa e su proposta di questa adotta il suo regolamento a maggioranza semplice. Al par. 4 è previsto che la piattaforma si riunisca ad intervalli regolari di tempo per garantire l’efficace svolgimento dei suoi compiti, ma è prevista la possibilità di richiedere una riunione da parte della Commissione o della maggioranza semplice dei suoi membri. Infine, la

³⁸ COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette), 16 Marzo 2023, Bruxelles, p 17 ss

piattaforma invita formalmente i rappresentanti del Parlamento Europeo a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori e si riserva la possibilità di invitare anche esperti o soggetti terzi che possano fornire contributi.

Inoltre, all'art. 28, par. 4, troviamo i compiti a cui la piattaforma è votata:

“La Commissione e gli Stati membri possono coordinarsi nell'ambito della piattaforma per quanto riguarda i partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette, nonché con i paesi terzi interessati, per contribuire a promuovere l'adozione di tecnologie a zero emissioni nette a livello mondiale e sostenere il ruolo delle capacità industriali dell'Unione nel preparare la transizione del pianeta verso l'energia pulita, in linea con gli obiettivi generali del presente regolamento derivanti dall'articolo 1 del presente regolamento.

La piattaforma può discutere periodicamente sugli aspetti seguenti:

(a) il modo per migliorare la collaborazione tra l'Unione e i paesi terzi lungo la catena del valore delle tecnologie a zero emissioni nette;

(b) il modo per far fronte agli ostacoli non tariffari al commercio, ad esempio attraverso il riconoscimento reciproco della valutazione della conformità o impegni volti a evitare le restrizioni all'esportazione;

(c) i paesi terzi ai quali dovrebbe essere accordata priorità nella conclusione di partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette, tenendo conto degli elementi seguenti:

i) il potenziale contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento, tenendo conto della loro capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette;

*ii) eventuali accordi di cooperazione in vigore tra un paese terzo e l'Unione".*³⁹

È chiaro, al netto della normativa appena esposta, che questo modello di governance, per quanto ritenuto il maggiormente efficace dalla Commissione stessa, residua alcuni dubbi poiché non appare non del tutto capace di conseguire a livello unionale quei risultati ricercati dalla Proposta stessa.

“La governance del NZIA sembra essere troppo leggera. La supervisione a livello dell'UE delle decisioni nazionali è prevista essere minima, anche se i progetti sostenuti dagli Stati membri riceveranno generalmente un trattamento preferenziale (sia finanziario che non finanziario). Il monitoraggio della Commissione europea dovrebbe concentrarsi su se la capacità di produzione nell'UE cresce in linea con l'obiettivo del 40 per cento di autosufficienza.

Non esiste un meccanismo per verificare la selezione dei progetti del NZIA da parte dei paesi dell'UE con riferimento alla loro efficacia nel raggiungere obiettivi climatici o di resilienza, alla loro proporzionalità e al loro impatto sul campo di gioco.

*La proposta menziona la Piattaforma Net Zero Europe come strumento di governance, ma il suo scopo sembra essere la coordinazione degli strumenti pubblici e i collegamenti alle fonti di investimento privato, non per garantire che siano selezionati i progetti giusti e che il NZIA raggiunga i suoi obiettivi finali a un costo accettabile".*⁴⁰

³⁹ COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette), 16 Marzo 2023, Bruxelles, p 61 ss

⁴⁰ S. TAGLIAPIETRA, R. VEUGELERS, J. ZETTELMEYER, Reeboting the European Union's Net Zero Industry Act, in Bruegel, 22 Giugno 2023, p 10 ss

6 – MONITORAGGIO

Infine, al capo VII si trova la parte dedicata al monitoraggio che la Commissione propone sul raggiungimento degli obiettivi fissati, nonché sull'applicazione generale del regolamento.

Nell'art. 31 vengono definite le aree di monitoraggio costante della Commissione: in primis, il controllo da un lato, sui progressi dell'Unione rispetto agli obiettivi della Proposta stessa, e dall'altro l'impatto che la Proposta avrà sugli stessi.

Al fine di conseguire tali verifiche viene previsto, al par. 2, che gli Stati membri forniscano alla Commissione una serie di dati relativi agli sviluppi delle tecnologie, alle capacità di produzione, alla durata e al numero delle procedure oltre al numero e al tipo di autorizzazioni rilasciate e agli spazi di sperimentazione normativa creati e utilizzati. Questi dati dovranno essere forniti su base annuale, a partire dal mese di Maggio successivo all'entrata in vigore del Regolamento.

In particolare, però, tra le disposizioni finali, di cui al capo IX della Proposta, troviamo l'art. 35 in materia di valutazione:

*“Entro [tre anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione sulle sue principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La valutazione esamina se gli obiettivi del presente regolamento stabiliti all'articolo 1 sono stati conseguiti e i relativi effetti sugli utenti commerciali, in particolare le PMI, e sugli utenti finali, nonché sugli obiettivi del Green Deal europeo. La valutazione tiene conto dei risultati del processo di monitoraggio di cui all'articolo 31”.*⁴¹

⁴¹ COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette), 16 Marzo 2023, Bruxelles, p 65 ss

Qui, per quanto si osserva, la previsione da ultima in esame lascia ampi margini di discrezionalità, senza dichiarare quali misure si potrebbero adottare nel caso in cui gli obiettivi non fossero conseguiti.

*“Per quanto riguarda il monitoraggio del progresso e la valutazione dell'impatto, la proposta menziona che una valutazione sarà effettuata dalla Commissione europea dopo tre anni e poi regolarmente in seguito. Ma non è chiaro come sarà organizzato ed attuato questo processo, con il rischio che sia poco più di un esercizio nominale. E rimane incerto cosa accadrà se l'UE non è in linea su determinate tecnologie”.*⁴²

⁴² S. TAGLIAPIETRA, R. VEUGELERS, J. ZETTELMEYER, Rebooting the European Union's Net Zero Industry Act, in Bruegel, 22 Giugno 2023, p 10 ss

CONCLUSIONI

Il Net Zero Industry Act propone una vera e propria rivoluzione normativa in ambito industriale per la creazione di un'industria europea capace di essere leader nel mondo nella produzione di tecnologie a zero emissioni nette, che consentano sia, da un lato, di portare l'Unione Europea in una posizione di vantaggio rispetto agli alleati e ai competitor commerciali, sia, da un altro, di allinearsi in maniera effettiva con gli impegni sul clima assunti a livello globale.

Essa rappresenta uno sforzo reale dell'UE nella volontà di tracciare una strada netta e di mantenere la sua leadership mondiale anche nel prossimo futuro, dove l'industria mondiale dovrà gioco-forza scontrarsi con le problematiche create da un clima ed un ambiente messo sempre più a dura prova negli ultimi decenni.

Tuttavia, la proposta, così come è presentata, non è adatta a convincere a pieno gli operatori industriali, che contestano in particolare alcuni punti critici:

Anzitutto, adotta un approccio dall'alto verso il basso, in cui vengono selezionate alcune tecnologie specifiche con un binario preferenziale. Sarebbe stato, invece, preferibile un approccio tecnologicamente neutro e aperto a tutte le tecnologie attuali e future.

Poi, la Proposta fissa il parametro generale al 40% per la produzione domestica di tecnologie pulite dell'UE entro il 2030. Questo, oltre ad essere mal definito, invia anche un segnale troppo protezionistico e non riflette le differenze nella capacità dell'UE nel settore delle tecnologie pulite.

E ancora, la Proposta fonda il principale strumento politico nell'accelerazione delle procedure di autorizzazione, ma in realtà non è in questo modo che si possono rilanciare gli investimenti nelle tecnologie.

Inoltre, va anche notato che l'intenzione di utilizzare gli appalti pubblici per incoraggiare la creazione delle nuove tecnologie, nonostante sia sicuramente una misura favorevole, rischia di essere completamente inefficace.

Infine, la Proposta manca di una struttura di governance forte che ne assicuri un'attuazione efficace.

C'è anche da considerare che, la NZIA, per come è stata formulata non affronta tre questioni critiche.

Non affronta le difficoltà legate agli investimenti che dovrebbero far fronte ai fallimenti del mercato unico europeo.

Non affronta il tema quanto mai centrale di un coordinamento forte che possa sviluppare una politica industriale verde dell'UE.

Da ultimo, non sviluppa una strategia di finanziamento che pervenga direttamente dall'UE, ma si basa quasi solamente sugli aiuti di Stato, creando il rischio di una frammentazione del mercato unico e di una corsa ai sussidi all'interno dell'UE.⁴³

Per altro, sul primo punto è già intervenuto, il 25 ottobre 2023, il Parlamento Europeo che ha ricompreso tra le tecnologie strategiche anche il nucleare, tecnologia spesso discussa specialmente per la sua applicazione in un futuro "green". Gli euro deputati hanno quindi espanso l'elenco a 16 tecnologie, compresi tutti i tipi di fissione nucleare, fusione, combustibili sostenibili e biogas.⁴⁴

Infine, in data 21 Novembre, la plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo ha adottato la sua posizione negoziale sulla proposta, con 376 voti favorevoli, 139

⁴³ S. TAGLIAPIETRA, R. VEUGELERS, J. ZETTELMEYER, Rebooting the European Union's Net Zero Industry Act, in Euractive, 28 Giugno 2023.

⁴⁴ N. J. KURMAYER, Il Parlamento reinserisce il nucleare alla rosa dei candidati per le industrie a impatto zero, in Euractive, 25 Ottobre 2023.

contrari e 116 astensioni. Di fatto la Proposta è stata adottata in toto, ricomprendendo però, come detto, anche le fonti nucleari.

Sul punto si è espressa anche Camille Maury, senior policy officer per la decarbonizzazione dell'Industria del Wwf:

“Con questo voto il Parlamento europeo ha perso il suo focus verde e si affida invece a giochi di prestigio. L’elenco delle tecnologie strategiche avrebbe dovuto rivolgersi a quelle con un impatto comprovato e sostanziale nel raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Ue per il 2030, come l’energia eolica e solare, le pompe di calore, le batterie, le reti elettriche e l’idrogeno rinnovabile per i settori target. Ma con quello che può essere descritto solo come un pensiero magico, il Parlamento ha aperto la lista a immaginarie soluzioni miracolose che potrebbero non concretizzarsi mai, il che significa che il denaro dei contribuenti verrà distolto dalle principali tecnologie verdi necessarie per decarbonizzare l’industria europea in tempo. Invia anche un messaggio sbagliato ai produttori europei, poiché concentrarsi sullo sviluppo delle giuste tecnologie verdi è ciò che offrirà un’opportunità per il futuro dell’industria europea. Raggiungere gli obiettivi climatici dell’Ue per il 2030 e sostenere la decarbonizzazione dell’industria europea, aumentandone al tempo stesso la competitività, è possibile, ma solo con un regolamento più mirato”.⁴⁵

In definitiva, il regolamento rappresenta un primo deciso passo, ma da rivedere nei suoi aspetti più essenziali, con un’UE che dovrebbe anche sviluppare una più robusta politica industriale generale, incentrata su di un coordinamento più forte e stringente e l’istituzione di una agenzia che possa effettivamente fungere come centro di ricerca e sviluppo a livello unionale. Questo perché l’UE negli ultimi anni ha sempre cercato di sviluppare un vero e proprio ecosistema europeo, mentre qui

⁴⁵ Il Parlamento europeo adotta il Net zero industry act, aprendo a Ccs e nucleare, in Greenreport, 21 Novembre 2023.

appare più concentrarsi sulla promozione di progetti individuali a livello statale, con un sistema di finanziamento anch'esso basato su fondi statali.

In un futuro tutto ancora da scrivere, a partire dal nuovo ciclo istituzionale europeo del 2024, attuare queste strategie dovrebbe essere la strada prioritaria da seguire per permettere al “vecchio continente” di restare competitivo sui mercati internazionali e di dare un effettivo aiuto all'industria 2.0.

FONTI NORMATIVE E BIBLIOGRAFIA

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Gazzetta ufficiale n. 115 del 9 Giugno 2008.

COMMISSIONE EUROPEA, Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, 2 Aprile 2009.

COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal Europeo, Bruxelles, 11 Dicembre 2019.

COMMISSIONE EUROPEA, Comunicato stampa della Commissione Europea - Impegnarsi per conseguire la neutralità climatica entro il 2050: la Commissione propone la legge europea sul clima e avvia una consultazione sul patto europeo per il clima -, Bruxelles, 4 Marzo 2020.

COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette), 16 Marzo 2023, Bruxelles.

U. VON DER LEYEN, Conferenza stampa, Bruxelles, 1° Febbraio 2023.

CAMERA DEI DEPUTATI, Pacchetto "Pronti per il 55%" (FIT for 55%): la revisione della normativa in materia di clima – Dossier n°58, Camera dei Deputati Ufficio rapporti con l'Unione Europea, 17 Dicembre 2021, Roma.

M.C. CARTA, Il Green Deal europeo. Considerazioni critiche sulla tutela dell'ambiente e le iniziative di diritto UE, in Eurojus, 2020.

D. BEVILACQUA, La normativa europea sul clima: una regolazione strategica o un passo troppo timido?, in Rivista giuridica dell'ambiente, 2022.

S. GRASSI, La tutela dell'ambiente nelle fonti internazionali, europee ed interne, 1° Luglio 2022.

M. ORECCHIA, G. ROMEO, L'autonomia strategica nella corsa cleantech Europa, Stati Uniti e Cina a confronto, in Orizzonti Politici, Settembre 2023.

D. KLEIMAN, N. POITIERS, A. SAPIR, S. TAGLIAPIETRA, N. VÉRON, R. VEUGELERS, J. ZETTELMEYER, Green tech race? The US Inflation Reduction Act and the EU Net Zero Industry Act, in *The World Economy*, 2023.

S. TAGLIAPIETRA, Lecture n°5 - Industrial policies for Net Zero: short- and long-term energy scenarios for Europe, interview with Simone Tagliapietra, Deloitte Climate & Sustainability Competency Lab, 2023.

S. TAGLIAPIETRA, R. VEUGELERS, J. ZETTELMEYER, Rebooting the European Union's Net Zero Industry Act, in *Bruegel*, 22 Giugno 2023.

S. TAGLIAPIETRA, N. POITIERS, A. SAPIR, R. VEUGELERS, J. ZETTELMEYER, The EU Net Zero Industry Act and the risk of reviving past failures, in *Bruegel*, 9 Marzo 2023.

Sitografia:

<https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/legge-sull-industria-a-zero-emissioni-nucleare/>

<https://euractiv.it/section/energia/news/il-parlamento-reinserisce-il-nucleare-alla-rosa-dei-candidati-per-le-industrie-a-impatto-zero/>

<https://euractiv.it/section/energia-e-ambiente/opinion/la-proposta-del-net-zero-industry-act-deve-essere-rielaborata/>

<https://greenreport.it/news/energia/il-parlamento-europeo-adotta-il-net-zero-industry-act-e-apre-al-ccs-e-al-nucleare/>

https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/sustainability/net-zero-industry-act_en

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/green-deal-industrial-plan/net-zero-industry-act_it

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/green-deal-industrial-plan_it

RINGRAZIAMENTI

Ci tengo a ringraziare, in primis, la mia famiglia che mi è sempre stata vicina e che rappresenta ciò che c'è di più importante. Grazie a mia nonna Antonietta, la mia seconda mamma, e a mio nonno Antonio, il mio secondo papà che mi manca tanto. Grazie a mia nonna Marta, ti ho voluto tanto bene. Grazie a Raffaella, Alfonso, Ciro, Cecilia, Alice, Emma, Giulia, Matilda, Matteo e Camilla. Siete il mio riferimento ed il mio porto sicuro.

Grazie a mia madre. Esempio, forza e carburante che mi spingono avanti e che mi rendono ogni giorno migliore. Ti voglio bene.

Grazie agli amici che la vita mi ha dato la fortuna di incontrare e che sono diventati sorelle e fratelli. Micaela, a te che ci sei sempre, che sei la mia confidente ed il mio faro. Tommaso, a te che condividiamo tutto e che hai il cuore più grande di tutti. Nicolò, a te che insieme siamo cresciuti e che insieme superiamo tutto. Matte, a te che sei il mio fratellino e che sono fierissimo di te. Simone, a te che sappiamo essere la spalla l'uno dell'altro. Samuele, che non ci parliamo spesso ma solo tu sai che ogni volta è come se non ci fossimo mai smessi di parlare. Siete la mia seconda famiglia e non potrei esserne più onorato.

Grazie a Filomena, che ci sei da poco, ma spero che tu rimanga a lungo. Ti amo.

Grazie ai miei amici di sempre. Grazie alla felicità della Clari, alla complicità di Maria Ludovica, ai servizi di direttore sportivo di Giacomo, alla romanità di Eugenio, ai blast di Christian (Esosa), alle follie di Raffaele, alla passione dei motori condivisa con Davide (Paga). Vi voglio bene.

Grazie ai miei amici e colleghi che ho conosciuto all'università, in particolare a Massimiliano ed Agostino. Ci siamo veramente divertiti.

Grazie anche ai miei amici genovesi Stefano e Federico, siamo una squadra fantastica!

Grazie agli amici che ho incontrato a Roma, Beatrice, Chiara, Rossella, Simone, Leonardo e Emiliano. Dajeland è insieme a voi nel mio cuore.

Grazie a Luca Dondero, amico e collega radiofonico con il quale da anni ci divertiamo il Sabato pomeriggio.

Grazie ai Lupi Roma, che mi hanno accolto in un ambiente bellissimo e aperto di cui il calcio avrebbe sempre più bisogno.

Grazie ai colleghi di MSC Crociere, di ADAPT e della FEMCA CISL per il tempo trascorso insieme e per la formazione professionale che mi hanno concesso di maturare.